



COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO

PROVINCIA DI CATANZARO

Verbale del Consiglio Comunale

Copia

Delibera n. 13	Oggetto: ISTITUZIONE IMU – APPROVAZIONE ALIQUOTE
Del 07/06/2012	

L'anno **DUEMILADODICI**, il giorno sette del mese di giugno alle ore 18,45, nella sede del Comune suddetto in sessione ORDINARIA, seduta pubblica di 1° convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

			PRESENTE	ASSENTE
Maggioranza	Buoncore Vincenzo	Sindaco	X	
	Colosimo Francesco	Consigliere	X	
	Gallo Nicola	Consigliere	X	
	Chieffallo Maurizio	Consigliere	X	
	Trunzo Francesco	Consigliere		X
	Bartolotta Francesco	Consigliere	X	
	Moraca Giovanni	Consigliere	X	
	Varese Francesco	Consigliere	X	
Ferlaino Francesca	Consigliere			
Minoranza	Adamo Aurelio	Consigliere	X	
	Viola Maria	Consigliere		X
	Epifano Francesco	Consigliere	x	
	Cimino Angelo	Consigliere	X	

Consiglieri assegnati ed in carica 13:
presenti : 09 assenti: 05

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il **dott. Vincenzo Buoncore** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Gabriella Piscitelli**

La seduta è pubblica.

IL SINDACO

Introduce il punto n. 4 dell'ordine del giorno riguardante l'istituzione dell'IMU e l'approvazione delle relative tariffe e relaziona al Consiglio comunale come di seguito:

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO - aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO - aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO - riduzione fino allo 0,1 per cento.
- 4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "1. *(Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato)*, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati).

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro **200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Tale importo può essere aumentato dai comuni fino a concorrenza dell'imposta dovuto, nel rispetto degli equilibri di bilancio. Nel caso in cui il Comune abbia disposto l'aumento della detrazione fino a concorrenza dell'imposta, il comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 prevede che lo stesso Ente non possa fissare un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni **2012** e **2013** la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di **50 euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro **400**, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad **€ 200**

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”*

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”*

DATO ATTO che a norma dell'art 13, comma 10, a seguito delle modifiche intervenute ad opera dell'art. 4 del D. L. n. 16 del 2012, i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

DATO ATTO che il comma 9-bis dell'art. 13 del D.L. 211/2011, introdotto dal D.L. 24 gennaio 2012 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

EVIDENZIATO, altresì, che il secondo periodo del comma 8 del D.L. 201/2011, nel richiamare le esenzioni previste dall'art. 7 comma 1, lettere b,c,d,e,f ed h del D.Lgs 504/1992, esenta di fatto gli immobili ricadenti in tale fattispecie. In particolar modo i terreni di cui alla precedente lettera h, ricadenti nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, in quanto terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 sono esenti da IMU.

CONSIDERATO:

- che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
- che l'art. 13 comma 3 del D.L. 201/11 (disposizione che ha anticipato l'applicazione dell'imposta municipale propria al 2012), stabilisce che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3 5 e 6 del D.lgs. 504/92 e dei commi 4 e 5 del citato art. 13 D.L.201/2011.

- A norma dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 (già utilizzato ai fini I.C.I.) e s.m. e i., la base imponibile dell'IMU per le aree fabbricabili, è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
- Che l'art. 59, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, prevede che, *con regolamento adottato a norma dell'art. 52, i comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;*

Considerato che, al fine di venire incontro alle esigenze della popolazione di San Mango d'Aquino, sempre di più gravata di balzelli e tasse che diminuiscono notevolmente il potere d'acquisto e impoveriscono a dismisura il reddito familiare, costringendo, a volte, i contribuenti a rinunciare a beni primari e necessari al fine di ottemperare a disposizioni impositive legislative, è intenzione di questa Amministrazione comunale ridurre l'aliquota relativa all'abitazione principale di 0,2 punti percentuali portandola in tal modo allo 0,2%;

Considerato, altresì, che questa Amministrazione vuole, contemporaneamente, innalzare l'importo della detrazione spettante sull'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, così come previsto dal comma 10 D.L. n. 201/2011 così come convertito dalla L. 22/12/2011 n. 214, nel rispetto degli equilibri di bilancio, impegnandosi fin d'ora al recupero del minore introito dovuto all'esenzione dell'abitazione principale, con minori spese che verranno previste nel redigendo bilancio di previsione che sarà a breve tempo approvato da questo Consiglio comunale;

RITENUTO opportuno per l'anno 2012 in fase di prima applicazione, proporre di confermare, ai fini IMU, i valori delle aree edificabili, già approvati, ai fini ICI, con atto del Commissario Prefettizio 9 del 23/01/2008;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressa ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'introduzione del Sindaco, alla quale segue un attento dibattito in quanto l'argomento è di particolare rilevanza per la popolazione di San Mango d'Aquino;

PRESO ATTO:

- che la Minoranza consiliare ha effettuato delle dichiarazioni e ha manifestato l'intenzione di allegarle a verbale;
- che le stesse si allegano alla presente deliberazione per divenirne parte integrante;

MESSA ai voti, per alzata di mano;

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

La premessa narrativa, che qui si richiama integralmente e viene confermata, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

- 1) di approvare le aliquote di applicazione per l'IMU anno 2012 per come di seguito indicato:
 - a) Aliquota di base **0,76 per cento**
 - b) Aliquota abitazione principale **0,2 per cento**
 - c) Detrazione di base per abitazione principale **fino a concorrenza dell'imposta dovuta;**
 - d) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale **0,1 per cento**
 - e) Aliquota fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori, **0,38 per cento.**
- 1) di dare atto che i terreni agricoli del Comune di San Mango d'Aquino, in quanto il Comune è incluso nell'elenco allegato alla circolare di cui in premessa, **sono esenti dal pagamento dell'imposta;**
- 2) Di assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare direttamente adibita a tale scopo e posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto **da anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato** a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
- 3) di confermare ai fini IMU, i valori delle aree fabbricabili di cui alla delibera del Commissario Prefettizio 9 del 23/01/2008;
- 4) di riservarsi la possibilità di rideterminare le aliquote IMU 2012 entro il termine previsto dalla Legge (*ora il 30 settembre 2012*)

Con separate votazione e con il medesimo risultato si dichiara la presente immediatamente esecutiva.

CONSIGLIO COMUNALE DEL 07 GIUGNO 2012

DICHIARAZIONE A VERBALE SU PUNTO 4 ORDINE DEL GIORNO *"ISTITUZIONE IMU-APPROVAZIONE ALIQUOTE"*

Prendiamo atto con sommo piacere che il Sindaco, rispetto alla posizione assunta nel Consiglio Comunale del 20/03/2012, quando già allora, forse per un eccesso di zelo e senza minimamente tenere conto che l'IMU fosse *"un'odiosa tassa che andava a gravare sulle abitazioni principali simbolo, da sempre, del sacrificio dei lavoratori"* e, soprattutto, che questo avveniva *"in un momento di grave crisi economica per le famiglie con effetti nefasti per quelle a basso reddito"*, portava al punto 4 dell'ordine del giorno per la discussione con relativa istituzione ed approvazione delle aliquote IMU, e in quell'occasione in merito proponeva non di "eliminare l'IMU sulla prima casa" ma addirittura di avvalersi della facoltà concessa dalla legge e *di alzarla di 1 punto cioè dal 4 per mille al 5 per mille* e così avrebbe voluto fare anche per l'aliquota relativa alle altre abitazioni con un *innalzamento di 1 o 2 punti sull'aliquota base del 7,6 per mille*, adducendo quale motivazione la necessità di reperire risorse al bilancio, e solo dopo una ferma opposizione della minoranza consiliare che al contrario proponeva di abbattere l'aliquota base o addirittura di trovare il modo di eliminare gli effetti sulla prima casa visto che nel D.L. 201/2011 vi erano già le condizioni discrezionali per i comuni per poterlo fare e di mantenere ferma al 7,6 per mille quella sulle altre abitazioni, il Sindaco si rifiutò categoricamente di accettare le nostre proposte insistendo su quelle che erano le sue necessità di bilancio, risorse di bilancio che noi gli proponemmo di recuperare non prelevandole dalle tasse dei cittadini, che già contribuiscono in maniera sproporzionata rispetto ai servizi ricevuti al mantenimento della macchina dello stato con tutti i suoi apparati burocratici, *ma riducendo le spese nei vari settore dell'ente con una gestione un po' più oculata e appropriata* al periodo di austerità che si sta vivendo, *e nel contempo evitare di prendere delle decisioni affrettate in merito all'IMU rinviando il punto all'ordine del giorno*, considerato che il governo con decreto ha concesso ai Comune la facoltà di deliberare in merito fino al 30.09.12, e di approfondire in maniera più accurata e precisa i termini della legge stessa ed i numeri sui quali si stavano facendo le opportune valutazioni.

Dopo ampia ed accesa discussione si decise, responsabilmente, per il rinvio del punto all'ordine del giorno.

Dicevo, oggi prendiamo atto con piacere che, il Sindaco, a distanza di poco più di 2 mesi,

- forse perché nel contempo si è reso conto che qualcuno gli aveva, giustamente, suggerito di approfondire i termini della legge e di rivedere meglio i calcoli fatti,
- forse perché una valutazione politica più approfondita gli hanno fatto intravedere un calo di popolarità anche fra chi gli ha data la fiducia,
- forse per un rimorso di coscienza nei confronti di quelle famiglie che stanno vivendo in maniera drammatica la crisi e verso quei padri di famiglie che oggi vengono offesi nella loro dignità per la mancanza di lavoro ma con tutto il diritto di provare orgoglio e non disprezzo per quella che rappresenta il sacrificio di un vita di lavoro *"la casa"*,

abbia radicalmente cambiato idea in merito alla posizioni assunte nel Consiglio del 20.03.2012 definendo, *nel suo manifestino politico*, l'introduzione dell'IMU sulla prima casa *tassa odiosa e dagli effetti nefasti*, e addirittura accorgendosi, *magari con un po' di ritardo che*, il reddito delle famiglie del nostro paese, già gravemente impoverito e diminuito di oltre il 30% del suo potere di acquisto, con questa tassa verrebbe ad essere gravato ulteriormente, *dimenticandosi che proprio lui*, quale primo cittadino di questo paese chiamato ad operare per il bene e nell'interesse di tutti, non più tardi di due mesi fa, in quella sede, avrebbe voluto istituire *nelle forme più penalizzanti*, illustrando con una serie di numeri che con l'applicazione dell'IMU sulla Prima casa e di quella sulle seconde case con aliquota all'8,60 per mille avrebbe avuto un introito alle casse del Comune superiore all'attuale, naturalmente, gravando il tutto sulle

tasche di quegli stessi cittadini per i quali oggi dice di voler alleviare i disagi provocati dall'attuale crisi economica.

Propagandando, sempre nel suo manifestino politico, la decisione dell'amministrazione comunale, cito testualmente, di **"Eliminare l'IMU sulla prima casa"** termine usato impropriamente, **ma volutamente strumentale politicamente**, in quanto il Sindaco dovrebbe sapere bene che la norma non gli dà la facoltà di "Eliminare l'IMU sulla prima casa" e su questo lo invito a riferire in quale punto della norma sta espressamente scritto **"è data facoltà ai Comuni di non istituire l'IMU sulla prima casa"**.

La norma, nella sua stesura originaria D.L. n. 201 del 06.12.2011 all'art. 13 comma 10, prevede, invece, che i comuni possono aumentare l'importo della detrazione dei 200 euro sulla prima casa, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, **eliminando gli effetti dell'imposta sulla prima casa e non l'imposta stessa**, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e che solo nel caso in cui il comune abbia disposto l'aumento della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta lo stesso ente non può fissare un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Questo è quanto già contenuto nella norma originaria (D.L. n.201 del 06.12.2011 in Gazzetta Ufficiale n.284 del 06.12.2011 – S.O. n.251 con testo in vigore dal 06.12.2011) cioè all'epoca in cui il Sindaco portava in Consiglio Comunale il 20.03.2011 la proposta di istituzione dell'IMU sulla prima casa **non prendendo minimamente in considerazione quanto disposto all'art. 13 comma 10, e cioè di aumentare contestualmente la detrazione fino alla concorrenza totale dell'imposta.**

Abbiamo voluto evidenziare quanto sopra non al fine di alimentare ulteriori polemiche su una questione, a nostro modo di vedere, talmente delicata ed importata per i cittadini, quanto per mettere in evidenza la superficialità con la quale è stata affrontata la questione IMU che dalla nascita dava modo di intravedere quanto sarebbe stata incisiva e devastante per le già misere tasche dei cittadini.


Invitiamo il nostro Sindaco, piuttosto che ad ergersi a paladino di battaglia non sue, in questo periodo di crisi di preoccuparsi un pò di più delle sorti di questo paese e dei suoi degni cittadini non con manifestini a sfondo puramente politico ma con fatti concreti, che allo stato non vediamo, essendo da tempo costretti a vivere nei disagi e nei disservizi più totali.

Così come ci auguriamo che prenda atto degli errori fatti in questa ed in altre situazioni importati per l'interesse dei cittadini, anche se da tempo siamo abituati a sentire le smentite di quanto detto e fatto da parte del Sindaco che, a quanto sembra, non è tipo tanto propenso alla pronuncia di quelle famose paroline **"ammetto, ho sbagliato"** anche se i fatti si possono negare ma non nascondere.

Lo invitiamo, poi, a risolvere le carenze di gettito nel bilancio con la riduzione delle spese, per come insistiamo fin dall'inizio della legislatura, e non intervenendo nelle tasche dei cittadini che hanno già dato più di quanto ricevono e non sono più disposti a tollerare sprechi e pennacchi.

In conclusione ~~ci~~ dichiariamo favorevolissimi all'innalzamento della detrazione sulla prima casa fino a concorrenza dell'imposta al fine di eliminare gli effetti dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio che dovrà essere raggiunto con la riduzione delle spese e degli sprechi, **così come auspichiamo che il recupero di gettito non passi attraverso un eventuale aumento dell'addizionale comunale attualmente allo 0,2%, contributo per noi già alto ed iniquo per come vengono poi spese i nostri soldi dal comune.**

Gruppo Consiliare di Mipèranza "Per San Mango"



IL Sindaco
f.to dr. Vincenzo Buoncore

Segretario comunale supplente
f.to dott.ssa M.G.Piscitelli

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal ...13/06/2012. al .27/06/2012... come prescritto dall'Art 124, comma 1, del T.U. 267/2000, senza reclami;
- Non è soggetta al controllo preventivo ai sensi della legge costituzionale n. 3/2001;
- E' stata trasmessa al Prefetto di Catanzaro in data Prot. n.

Il Segretario comunale

f.to dott.ssa M.G.Piscitelli

Il sottoscritto inoltre

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .13/06/2012.
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 T.U. 267/2000)
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3 T.U. 267/2000)

Il Segretario comunale

f.to dott.ssa M.G.Piscitelli

E' copia conforme all'originale

San Mango d'Aquino lì..13/06/2012..

Il Segretario comunale

F.TO dott.ssa M.G.Piscitelli
